



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO e DI PIAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di credito d’imposta per la produzione
agroalimentare locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a riconoscere ai commercianti al dettaglio di prodotti agroalimentari agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta, il cui ammontare diminuisce all'aumentare della distanza tra il luogo di vendita al dettaglio e il territorio di coltivazione dei prodotti. In tal modo si intende perseguire il duplice scopo di sostenere i piccoli produttori locali della filiera agroalimentare, incentivando la compravendita di quei prodotti aventi un minor impatto ambientale in quanto derivanti da coltivazioni più vicine al luogo di vendita e, quindi, di consumo.

Il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e potrà essere utilizzabile in compensazione ed essere ceduto a terzi.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, riconosce un cre-

dito d'imposta ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta proporzionato alla distanza tra la provenienza del prodotto e l'esercizio di vendita al dettaglio.

In tal modo si vuole incentivare l'acquisto di prodotti - con la conseguente vendita al dettaglio - provenienti da coltivazioni limitrofe.

Le modalità della fruizione del credito d'imposta, la verifica delle spese effettivamente sostenute, le cause di decadenza del beneficio nonché le modalità di cessione e di restituzione del credito d'imposta - nel caso in cui l'impresa ne fruisca indebitamente - sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Credito d'imposta per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta è riconosciuto un incentivo sotto forma di credito d'imposta.

2. Le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, le modalità di verifica dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio nonché le modalità di cessione e di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente sono disciplinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) nella misura di 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto di prodotti provenienti da coltivazioni ubicate nell'area delimitata da un raggio di 50 km di distanza dall'esercizio di vendita al dettaglio;

b) nella misura di 25 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto di prodotti provenienti da coltivazioni ubicate nell'area compresa tra il raggio di 50 km e il raggio di 100 km di distanza dall'esercizio di vendita al dettaglio.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione del corrispondente credito a fornitori o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

6. Qualora, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e di sanzioni secondo la normativa vigente; al responsabile è altresì inibita la possibilità di usufruire di qualunque agevolazione fiscale per i successivi cinque anni.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari ad euro 50 milioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00